Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 22 giugno | Numero 146

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Con decreto Reale del 17 corrente mese è stato istituito un posto di Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro.

Con decreti di pari data Sua Maestà il Re ha nominati Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'On. Avv. Giovanni Porzio, Deputato al Parlamento;

per l'interno, l'On Dott. Camillo Corradini, Deputato al Parlamento;

per gli Affari esteri, l'On. Avv Bortolo Belotti, Deputato al Parlamento;

per le Colonie, l'On. Avv. Antonino Pecoraro, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. Arnaldo Dello Sbarba, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. Giovanni Battista Bertone, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. Arnaldo Agnelli, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Ing. Paolo Bignami, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Avv. Nicolò Tortorici, Deputato al Parlamento;

per l'Antichità e le Belle arti, l'On. Avv. Giovanni Rosadi, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'On Avv. Giovanni Bertini, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On Conte Prof. Giovanni Pallastrelli, Deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile, l'Aeronautica ed i Combustibili, l'On. Prof. Pietro Sitta, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. Giovanni Amici, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate, l'On. Avv. Francesco Degni, Deputato al Parlamento.

per il Lavoro e la previdenza sociale, l'On Dott Giovanni Maria Longinotti, Deputato al Parlamento.

per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, l'On. Prof. Vincenzo Bianchi, Deputato al Parlamento;

Con decreto del 20 corrente mese, Sua Maestà il Re ha nominato Sottosegretario di Stato:

per l'Istruzione pubblica, l'On. Ing. Cesare Rossi, Deputato al Parlamento;

per l'Industria e il Commercio l'On. Avv. Alfonso Rubilli, Deputato al Parlamento;

Con Regi decreti del 17 corrente è stato soppresso l'ufficio di Sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari ed è stata istituita, presso il Ministero del tesoro, la carica di Commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari.

A coprire la carica stessa, con decreto di pari data, Sua Maestà il Re ha nominato l'On. Avv. Marcello Soleri, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci degli Economati generali dei beneficî vacanti per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FALCIONI.

Visto. *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA di variazioni ai bilanci degli Economati generali dei beneficî vacanti per l'esercizio finanziario 1919-920.

Economato generale di Bologna.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n.	2. Proventi dei beneficî vacanti	50,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Spese di personale e generali di amministrazione	16,700 —
Cap. n.	2. Imposte, tasse e contributi all'erario	1,000 —
Cap. n.	5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, numero 978	17,000 —
Cap. n.	8. Fondo di riserva	10,500 —
Cap. n.	9. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	150,000 —
Cap. n.	10 (Di nuova istituzione). Concessione a favore della mensa di Acireale per la costruzione o per l'acquisto dell'Episcopio e del Seminario	70,000 —
Cap. n.	12 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare » riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	4,500 —
Cap. n.	13 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di amministrazione per le proprietà economali » riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	100 —
Cap. n.	14 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento e missione » riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	200 —
		270,000 —

Economato generale di Firenze.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n.	1. Redditi patrimoniali	7,000 —
Cap. n.	2. Proventi dei beneficî vacanti	30,000 —
		37,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Spese di personale e generali di amministrazione	7,500 —
Cap. n.	3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 —
Cap. n.	5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	5,000 —
Cap. n.	8. Fondo di riserva	5,125 —
Cap. n.	9. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	400,000 —
Cap. n.	14 (Di nuova istituzione). Concessione a favore della mensa di Acireale per la costruzione o per l'acquisto dell'Episcopio e del Seminario	30,000 —
Cap. n.	15 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per aggio di esazione ai subeconomi e ad altri agenti per la riscossione dei redditi dell'Economato generale e dei beneficî vacanti riferibili all'esercizio 1918-919	25 —
Cap. n.	16 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, riferibili all'esercizio 1918-919	350 —
Cap. n.	17 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di beneficî ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare, riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	4,000 —
		467,000 —

Economato generale di Milano.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n.	1. Redditi patrimoniali	3,000 —
Cap. n.	2. Proventi dei beneficî vacanti	15,000 —
		18,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con

decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . 6,000 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	4,000 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario . .	6,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	13,500 —
Cap. n. 9. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	200,000 —
Cap. n. 12 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari dei benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare » riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	500 —
	224,000 —

Economato generale di Napoli.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Proventi dei beneficî vacanti	75,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	24,650 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'Erario. . .	5,000 —
Cap. n. 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti.	5,000 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	5,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	3,480 —
Cap. n. 9. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni.	25,000 —
Cap. n. 11 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di beneficî ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare riferibili agli esercizi 1918-919 e retro	5,200 —
Cap. n. 12 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Rinvestimento di capitali » riferibili all'esercizio 1918-919	1,670 —
	75,000 —

Economato generale di Palermo.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Proventi dei beneficî vacanti	45,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	37,400 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	7,600 —
Cap. n. 10 (Di nuova istituzione). Concessione a favore della mensa di Acireale per la costruzione o per l'acquisto dell'Episcopio e del Seminario.	30,000 —
	75,000 —

Economato generale di Torino.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Proventi dei beneficî vacanti	10,000 —
Cap. n. 5. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	8,000,000 —
	8,010,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	500 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	9,330 —
Cap. n. 9. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	8,000,000 —
Cap. n. 10 (Di nuova istituzione). Concessioni a favore della mensa di Acireale per la costruzione o per l'acquisto dell'Episcopio e del Seminario	40,000 —
Cap. n. 12 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Aggio di esazione ai subeconomi e ad altri agenti per la riscossione dei redditi dell'Economato generale dei beneficî vacanti » riferibili all'esercizio 1918-919	100 —
Cap. n. 14 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento e di missione » riferibili all'esercizio 1918-919.	70 —
	8,050,000 —

Economato generale di Venezia.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Proventi dei beneficî vacanti	25,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	500 —
Cap. n. 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti.	7,000 —
Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	10,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	7,275 —
Cap. n. 11 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento e di missione » riferibili allo esercizio 1918-919.	50 —
Cap. n. 12 (Di nnova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Aggio di esazione ai subeconomi e ad altri agenti per la riscossione dei redditi dell'Economato generale e dei beneficî vacanti » riferibili all'esercizio 1918-919	100 —
Cap. n. 13 (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Pensioni ed assegni continuativi » riferibili all'esercizio 1918-919	75 —
	25,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per la giustizia e per gli affari di culto: FALCIONI.

Il numero 781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci delle Amministrazioni del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e religione in Roma, per l'esercizio finanziario 1919 920, sono apportate le variazioni contenute nelle unite tabelle firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella **A.**

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920.

Aumenti:

Cap. n. 8. Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	7,000 —
Cap. n. 9. Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	40,000 —
Cap. n. 42. Spese casuali	3,000 —
	50,000 —

Diminuzione:

Cap. n. 24. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto e ufficiatura di chiese. (Spese fisse e obbligatorie)	50,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per la giustizia e gli affari di culto: FALCIONI.

Tabella **B.**

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione in Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920.

Aumenti:

Cap. n. 11. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	12,000 —
Cap. n. 15. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura di chiese. (Spese fisse ed obbligatorie)	4 600 —
	16,600 —

Diminuzione:

Cap. n. 25. Reimpiego del prezzo beni e capitoli diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione di debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	16 600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per la giustizia e gli affari di culto: FALCIONI.

Il numero 792 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248, nonchè il decreto Luogotenenziale 13 novembre 1919, n. 2[illegible]95 ed il R. decreto 29 febbraio 1920, n. 24[illegible];

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'art. 2 del decreto medesimo è prorogata fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — RODINÒ — PEANO — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1919-920 pei collocamenti a riposo d'autorità nel Ministero degli affari esteri, è elevato di lire quindicimila (L. 15.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto del 24 luglio 1910, n. 577.

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890 e 26 dicembre 1919, n. 2[illegible]67;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* per l'industria e commercio, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 agosto 1920 la carta bianca, in rotoli destinata alla stampa di giornali, sarà ammessa all'importazione nel Regno da qualsiasi paese, in esenzione dal dazio doganale.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme da osservare per accertare l'effettiva destinazione della carta e l'impiego di essa per la stampa di giornali ammessi a godere dell'esenzione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 811 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diritti e le indennità spettanti ai cancellieri e agli uscieri dei conciliatori secondo la tariffa per gli atti giudiziari sono aumentati nella misura del 50 per cento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920, lo stanziamento del capitolo n. 60-*bis*: « Spese per la guerra », è diminuito della somma di L. 386.793.000, e lo stanziamento del capitolo n. 60 *quater*: « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni » è diminuito di L. 5.500.000.

Sono corrispondentemente aumentati di L. 367.000.000 lo stanziamento del capitolo 60-*bis-B*: « Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove provincie, ecc. », e di L. 25.293.000 lo stanziamento del capitolo n. 60-*bis-C*: « Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate ».

Art. 2.

I mandati emessi sul capitolo 60 *bis* a favore dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie, dei Commissariati generali civili della Venezia Giulia e Tridentina, delle Direzioni del genio militare di Trento e Trieste e della Direzione di commissariato di Milano per l'importo complessivo di L. 361.500.000, nonchè quello emesso sul capitolo 60-*quater* a favore della Direzione del genio di Trento per L. 5.500.000, concernenti spese per i servizi civili nelle terre redente, debbono ritenersi attribuiti al capitolo n. 60-*bis-B*.

I mandati emessi sullo stesso capitolo 60-*bis* a favore delle Direzioni del genio militare di Bologna, Trento e Verona e dell'Ufficio delle fortificazioni di Udine per l'importo complessivo di L. 25.293.000, concernenti spese per le terre liberate, debbono invece ritenersi attribuiti al capitolo 60-*bis*-*C*.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge sugli Ordini dei sanitari approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022;

Sentiti la Giunta del Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge sugli Ordini dei sanitari approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Egli interviene nel Consiglio provinciale di sanità personalmente o per mezzo di un altro componente del Consiglio amministrativo da lui delegato.

In mancanza del presidente, ne esercita le funzioni, salvo il caso del precedente comma e fatta eccezione per la nomina del rappresentante degli Ordini nel Consiglio superiore di sanità, il più anziano dei membri presenti del Consiglio amministrativo, purchè non investito di altra carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 806 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri del tesoro e della guerra.

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. n. 53 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso è aumentato della somma di lire duecentoduemilanovecentonovantatre (L. 202.993).

Art. 3.

Lo stanziamento del cap n. 56 « Servizio ospedaliero per i militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, ecc.) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario in corso, è diminuito della somma di lire quarantunomilacentocinquantotto e centesimi quarantacinque (L. 41.158,45).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

TABELLA delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . .	350,000 —
Cap. n. 18. Ufficiali del R esercito, esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati	14,500,000 —
Cap. n. 20. Carabinieri Reali - Ufficiali	5,000,000 —
Cap. n. 22. Spese di leva ed assegno giornaliero, ecc.	143,000 —
Cap. n. 28. Indennità eventuali carabinieri Reali. .	5,000,000 —
Cap. n. 29. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	950,000 —

Cap. n. 31. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	7,000,000 —
Cap. n. 34. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	7,000,000 —
Cap. n. 37. Corredo alle truppe, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 38. Pane e viveri alle truppe	6,000,000 —
Cap. n. 60. Indennità temporanea al personale di ruolo con stipendio, ecc.	3,500,000 —
Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	112,395,165 45
Cap. n. 60-*bis-B*. Spese per la gestione dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie	40,000,000 —
Cap. n. 60-*bis-D* (Di nuova istituzione). Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra e al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra	6,000,000 —
Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	50,000,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	275,838,165 45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER
Il ministro della guerra: RODINÒ.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 366;
Visti i RR. decreti-legge 5 marzo 1920, n. 206, e 26 febbraio 1920, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

La soprattassa di confine sugli spiriti, di cui all'art. 3 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 366, è elevata da L. 500 a L. 650 per ettolitro anidro.

Fino a tutto il 31 dicembre 1920 sullo spirito puro proveniente dall'estero sarà riscosso, oltre al dazio stabilito dalla tariffa doganale del Regno e alla soprattassa di fabbricazione elevata come sopra, un sopradazio di lire cento per ettolitro.

Il termine per l'applicazione del sopradazio potrà essere prorogato fino al 31 luglio 1921.

Art. 2.

Sui prodotti contenenti zucchero importati dall'estero sarà riscossa, oltre al dazio d'importazione, la soprattassa di fabbricazione in ragione di L. 140 al quintale sulla quantità di zucchero che i prodotti stessi contengono e che sarà accertata mediante analisi chimica.

Per l'importazione dei prodotti qui sotto specificati è in facoltà dell'importatore di chiedere che la soprattassa sia riscossa senza procedere ad analisi, considerando i prodotti stessi come contenenti zucchero nella proporzione per ciascuno di essi qui appresso indicata:

Confetti, pastiglie, caramelle, fondants e simili, 75 0[0.
Marmellate, 50 0[0.
Biscotti da thè contenenti fino a 18 0[0 di zucchero, 18 0[0.
Biscotti da thè contenenti più di 18 0[0 di zucchero, 30 0[0.
Cioccolata, 60 0[0.
Farina lattea, 40 0[0.
Latte condensato, 40 0[0.

Art. 3.

I dazi di confine sui tabacchi lavorati sono elevati a L. 130 al kg. per i sigari Manilla, avana, uso avana e spagnolette, ed a L. 70 al kg. per il tabacco fabbricato di qualsiasi altra qualità.

Art. 4.

Tutte le disposizioni che verranno emanate nel Regno per variazioni alla tariffa doganale ed alle soprattasse di confine saranno applicabili anche al territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale civile.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° giugno 1920.

Trieste, 31 maggio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

Nota. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1919 relativo alla tassa di bollo sui vini e liquori;
Visto il proprio successivo decreto 27 novembre 1919;
Visto il R. decreto 27 maggio 1920, in corso di pubblicazione;

Decreta:

Articolo unico.

La tassa di bollo stabilita dai decreti commissariali sopra citati, non si applica alle damigiane e ai fusti di capacità superiore a cinque litri.

Addì 31 maggio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

Nota. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

Commissione per i danni marittimi di guerra

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra

Visto l'art. 11 col regolamento interno della Commissione delle prede nella seduta del 26 giugno 1915;
Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi di guerra nell'udienza d'oggi;
Udito il commissario del Governo;

Ordina:

La chiusura dell'istruttoria del giudizio promosso ad istanza del commissario del Governo sulla nazionalità di 3 casse di cotton goods distinto con i numeri 7258, 7259, 7260, relative alla polizza 109, reclamate dalla ditta Gellatly Hankey & C., trovate a bordo del piroscafo austriaco *Ambra*.

Si manda al segretario della Commissione per le notifiche e la pubblicazione di cui all'articolo 11 del regolamento interno sopra cennato.

Roma, 14 giugno 1920.

Il presidente: *Biscaro*.
Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.
Il vice segretario: *Lambusier*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (E. n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3084 — Data della ricevuta: 27 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Nunziata Angelo fu Aniello (pos. num. 671036) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 42,00 — Consolidato 3.50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — **Data della ricevuta**: 19 agosto 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**. Intendenza di finanza di Palermo — **Intestazione della ricevuta**: Cacciatore Antonino fu Giuseppe (pos. n. 680687) — **Titoli del debito pubblico** quantità nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 170 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale porteto dalla ricevuta: 1034 — **Data della ricevuta**: 24 settembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Direzione generale Debito pubblico — **Intestazione della ricevuta**: Giorgi Giorgio (pos. n. 684217) — **Titoli del debito pubblico**: al portatore n. 4 — **Ammontare della rendita**: L. 1150 — Consolidato 5 0{0 — **Decorrenza dal 1° luglio 1919.**

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	78 53	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 25	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132.915 — **Londra** 66.635 — **Svizzera** 304,73 — **Spagna** .... — **New York** 16.60 — **Oro** 264,19.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

I seguenti tenenti in servizio permanente sono trasferiti nella arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276, in data 20 novembre 1919 con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa.

Barbieri Camillo — Pelaghi Antonio — Bassignano Emilio — Caleri Enrico.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276, in data 20 novembre 1919 con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente:

Renzulli Antonio — Possevini Lorenzo — Mossuti Pietro — Maccioni Luigi — Bianchi Umberto — De Vecchi Aldo — Martorana Francesco — Mosconi Mario — Melli Ettore.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Celli Luigi, primo capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, rimosso dal grado.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Barbieri Pietro, capitano, rimosso dal grado.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Gulinelli Amerigo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 aprile 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Gamerra cav. Emilio, tenente colonnello, incaricato delle funzioni del grado superiore, ai termini del decreto Luogotenenziale ... agosto 1916, n. 1045, dal 10 aprile 1919.

Gamerra cav. Emilio, tenente colonnello, cessa dall'incarico di sopra dal 13 marzo 1920.

L'anzianità assoluta e relativa nel grado di maggiore dei seguenti ufficiali del corpo di stato maggiore (ruolo artiglieria), già capitani di stato maggiore, è fissata come appresso a senso del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1195.

Con anzianità 12 aprile 1917:

Palazzini cav. Antonio.

Pietracaprina cav. Pietro.

Con anzianità 31 maggio 1917:

Castagn... cav. Giacomo.

Sal...ati Giorgio, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, dal 16 aprile 1920.

Con R decreto del 1° aprile 1920:

Scarpa Nicola, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non ... da cause di servizio, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, e inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, dal 10 aprile 1920.

La Corte Antonio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, e inscritto col suo grado e con anzianità ... maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, dal 16 aprile 1920.

I seguenti ufficiali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma d'artiglieria, con le sottonotate anzianità con riserva d'anzianità relativa.

Con anzianità 1° settembre 1917:

Costantini Ernesto.

Con anzianità 1° febbraio 1918:

Vintani Leo.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Dodaro Ermanno.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.